



**UNISS**

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI SASSARI

# **Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato**

**Deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2024**

**Decreto rettorale di emanazione rep. n. 2915 del 7 ottobre 2024**

## Sommario

<b>PARTE I (Principi e programmazione)</b> .....	<b>6</b>
<b>Titolo I – Oggetto e principi applicativi</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 1 Oggetto del regolamento</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 2 Principi applicativi</b> .....	<b>6</b>
<b>Titolo II - Programmazione delle chiamate</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 3 Programmazione di Ateneo</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 4 Indicazione di fabbisogno dei Dipartimenti</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 5 Proposta di modifica della programmazione</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 6 Individuazione dei fabbisogni</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 7 Composizione del Consiglio di Dipartimento</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 8 Deliberazioni del Consiglio di Dipartimento</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 9 Adozione del piano di programmazione triennale</b> .....	<b>7</b>
<b>PARTE II (Procedure per professori di prima e seconda fascia)</b> .....	<b>8</b>
<b>Titolo I. Attivazione delle procedure</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 10 Proposta di attivazione della procedura</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 11 Contenuto della proposta di attivazione</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 12 Delibera di attivazione della procedura</b> .....	<b>9</b>
<b>Art. 13 Avviso di vacanza del posto</b> .....	<b>9</b>
<b>Titolo II. Svolgimento delle procedure</b> .....	<b>10</b>
<b>Capo I Procedimento di chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 14 Requisiti di partecipazione</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 15 Domanda di partecipazione</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 16 Composizione della commissione di valutazione</b> .....	<b>11</b>
<b>Art. 17 Requisiti dei commissari</b> .....	<b>11</b>
<b>Art. 18 Nomina della commissione di valutazione</b> .....	<b>11</b>
<b>Art. 19 Deliberazioni del Consiglio di Dipartimento</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 20 Svolgimento dei lavori di valutazione</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 21 Approvazione degli atti</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 22 Proposta di chiamata</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 22 bis Scorrimento della graduatoria</b> .....	<b>13</b>
<b>Art. 23 Provvedimento di chiamata</b> .....	<b>13</b>
<b>Capo II Procedimento di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010</b> .....	<b>13</b>
<b>Art. 24 Requisiti di partecipazione</b> .....	<b>13</b>
<b>Art. 25 Pubblicità dell’avviso di vacanza del posto</b> .....	<b>13</b>
<b>Art. 26 Domanda di partecipazione e nomina della commissione di valutazione</b> .....	<b>13</b>
<b>Art. 27 Svolgimento dei lavori di valutazione</b> .....	<b>13</b>

<b>Art. 28 Approvazione degli atti e provvedimento di chiamata.....</b>	<b>14</b>
<b>Capo III a) Procedimento di chiamata come professore associato del ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, commi 3 lett. b), 5 e 5-bis della L. 240/2010 nel testo anteriore alla entrata in vigore della L. n. 79/2022, ex art. 14, comma 6-terdecies e comma 6-sexiesdecies del DL n. 36/2022 – nonché b) procedimento di chiamata come professore associato del ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, L. 240/2010 nel testo successivo alla entrata in vigore della L. n. 79/2022 .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 29 Valutazione del ricercatore a tempo determinato .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 30 Attivazione della procedura di valutazione. Designazione e nomina della commissione .....</b>	<b>14</b>
<b>Art.31 Svolgimento dei lavori di valutazione. Inquadramento nel ruolo di professore associato .....</b>	<b>15</b>
<b>Capo IV Procedimento di chiamata diretta di professori ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. 230/2005 .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 32 Proposta di chiamata diretta.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 33 Delibera sulla proposta di chiamata diretta e provvedimento di chiamata .....</b>	<b>16</b>
<b>PARTE III (Procedure per ricercatori a tempo determinato) .....</b>	<b>16</b>
<b>Titolo I. Procedura di selezione comparativa per i ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b) di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010 nel testo anteriore alla entrata in vigore della L. n. 79/2022, ai sensi dell'art. 14, comma 6-terdecies, comma 6-quinquiesdecies e comma 6-sexiesdecies del DL n. 36/2022 .....</b>	<b>16</b>
<b>Capo I. Attivazione della procedura .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 34 Proposta di attivazione.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 35 Contenuto della proposta di attivazione.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 36 Delibera di attivazione .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 37 Bando di selezione .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 38 Requisiti di ammissione alla selezione per ricercatore di tipo a) .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 39 Requisiti di ammissione alla selezione per ricercatore di tipo b).....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 40 Domanda di partecipazione .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 41 Composizione della commissione di valutazione .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 42 Proposta di nomina della commissione .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 43 Nomina della commissione.....</b>	<b>19</b>
<b>Capo II Svolgimento della procedura.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 44 Svolgimento dei lavori di valutazione.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 45 Approvazione degli atti .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 46 Proposta di chiamata.....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 47 Approvazione della chiamata .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 48 Scorrimento della graduatoria.....</b>	<b>20</b>
<b>Titolo II. Contratto di lavoro .....</b>	<b>21</b>
<b>Capo I. Disposizioni comuni ai contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) e di tipo b) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L. 240/2010 nella stesura anteriore all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022.....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 49 Conclusione del contratto di lavoro.....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 50 Contenuto del contratto di lavoro .....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 51 Periodo di prova.....</b>	<b>21</b>

Art. 52 Regime di impegno .....	21
Capo II Contratto di tipo a) .....	21
Art. 53 Durata del contratto di lavoro di tipo a).....	21
Art. 54 Proroga del contratto.....	22
Capo III Contratto di tipo b).....	22
Art. 55 Durata del contratto di lavoro di tipo b) .....	22
Art. 56 Procedura di valutazione per la chiamata del ricercatore nel ruolo di professore associato: rinvio.....	22
Titolo III. Procedimento di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. 230/2005.....	22
Art. 57 Proposta di chiamata diretta del ricercatore .....	22
Art. 58 Delibera sulla proposta di chiamata diretta e provvedimento di chiamata .....	23
Titolo III-bis. Procedura per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010, nella stesura successiva all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022.....	23
PARTE IV (Oggetto e criteri di valutazione).....	23
Capo I. Attivazione della procedura.....	23
Art. 59 Proposta di attivazione.....	23
Art. 60 Contenuto della proposta di attivazione.....	23
Art. 61 Delibera di attivazione .....	24
Art. 62 Bando di selezione .....	24
Art. 63 Requisiti di ammissione alla selezione per ricercatore .....	24
Art. 64 Domanda di partecipazione .....	25
Art. 65 Composizione della commissione di valutazione .....	25
Art. 66 Proposta di nomina della commissione .....	25
Art. 67 Nomina della commissione .....	26
Capo II Svolgimento della procedura .....	26
Art. 68 Svolgimento dei lavori di valutazione.....	26
Art. 69 Approvazione degli atti.....	27
Art. 70 Proposta di chiamata.....	27
Art. 71 Approvazione della chiamata .....	27
Art. 72 Scorrimento della graduatoria.....	27
Titolo II. Contratto di lavoro.....	27
Capo I. Conclusione e contenuto del contratto.....	27
Art. 73 Conclusione del contratto di lavoro .....	27
Art. 74 Contenuto del contratto di lavoro .....	28
Art. 74 bis Trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato.....	28
Art. 75 Periodo di prova.....	28
Art. 75 bis Cessazione del rapporto di lavoro.....	28
Art. 76 Regime di impegno.....	29
Art. 77 Durata del contratto di lavoro.....	29

<b>Art. 78 Procedura di valutazione per la chiamata del ricercatore nel ruolo di professore associato: rinvio.....</b>	<b>29</b>
<b>PARTE IV (Oggetto e criteri di valutazione) .....</b>	<b>29</b>
<b>Titolo I. Procedure di chiamata per professore .....</b>	<b>29</b>
<b>Capo I Procedimento di chiamata ai sensi dell'art. 18 L. 240/2010.....</b>	<b>29</b>
<b>Art. 79 Oggetto di valutazione .....</b>	<b>29</b>
<b>Art. 80 Criteri di valutazione.....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 81 Peso delle categorie .....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 82 Standard qualitativi per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche .....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 83 Standard qualitativi per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica.....</b>	<b>31</b>
<b>Art. 84 Standard qualitativi per la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.....</b>	<b>31</b>
<b>Capo II Procedimento di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. 240/2010 .....</b>	<b>32</b>
<b>Art. 85 Oggetto e criteri di valutazione.....</b>	<b>32</b>
<b>Art. 86 Peso delle categorie .....</b>	<b>32</b>
<b>Art. 87 Standard qualitativi per la valutazione delle pubblicazioni e delle attività di ricerca scientifiche</b>	<b>32</b>
<b>Art. 88 Standard qualitativi per la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.....</b>	<b>32</b>
<b>Capo III Procedura valutativa di chiamata come professore associato del ricercatore a tempo determinato .....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 89 Oggetto e criteri di valutazione.....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 90 Standard qualitativi per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche .....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 91 Standard qualitativi per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica .....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 92 Standard qualitativi per la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.....</b>	<b>34</b>
<b>Art. 93 Standard qualitativi per la valutazione della prova didattica .....</b>	<b>34</b>
<b>Titolo II. Procedure di assunzione di ricercatori a tempo determinato .....</b>	<b>35</b>
<b>Art. 94 Oggetto di valutazione preliminare.....</b>	<b>35</b>
<b>Art. 95 Criteri di valutazione preliminare .....</b>	<b>35</b>
<b>Art. 96 Peso delle categorie .....</b>	<b>35</b>
<b>Art. 97 Oggetto e criteri di valutazione della prova orale.....</b>	<b>35</b>
<b>Titolo III. Norme transitorie e finali .....</b>	<b>36</b>
<b>Art. 98 Successione di norme.....</b>	<b>36</b>
<b>Art. 99 Procedura in via d'urgenza.....</b>	<b>36</b>
<b>Art. 100 Entrata in vigore .....</b>	<b>36</b>

# **Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato**

## **PARTE I (Principi e programmazione)**

### **Titolo I – Oggetto e principi applicativi**

#### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di cui agli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'art. 1, co. 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- b) le procedure di selezione e il regime giuridico ed economico dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della Legge n. 240/2010 e la procedura di chiamata dei ricercatori di cui all'art. 1, co. 9, della Legge n. 230/2005.

#### **Art. 2 Principi applicativi**

1. Il regolamento si applica nel rispetto del Codice etico dell'Università di Sassari e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione della Comunità europea n. 251 dell'11 marzo 2005 così come recepita dall'art. 13 Legge 7 agosto 2015, n. 124 e dal D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218.

### **Titolo II - Programmazione delle chiamate**

#### **Art. 3 Programmazione di Ateneo**

1. L'Ateneo, nell'ambito delle disponibilità del bilancio unico, della programmazione triennale finanziaria e della programmazione triennale del personale dell'Ateneo, di cui al D.lgs. n. 29 marzo 2012 n. 49 e all'art. 18, comma, 2 della Legge n. 240/2010, effettua i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato.
2. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale; la programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e dall'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010.
4. L'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Ateneo stesso.

#### **Art. 4 Indicazione di fabbisogno dei Dipartimenti**

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di programmazione triennale di cui all'articolo precedente, invita i Dipartimenti ad indicare il fabbisogno di reclutamento del personale docente.
2. La procedura di programmazione è avviata mediante atto rettorale, comunicato ai Dipartimenti e pubblicato sul sito di Ateneo.

3. Nel termine stabilito dall'atto rettorale, i Dipartimenti individuano i fabbisogni di personale docente con delibera del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 6.
4. In sede di adozione annuale del piano di programmazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.lgs. n. 49/2012, il Consiglio di Amministrazione può chiedere ai Dipartimenti l'aggiornamento del fabbisogno.
5. I Dipartimenti possono inoltre proporre l'aggiornamento della programmazione triennale ai sensi del successivo art. 5.

#### **Art. 5**

##### **Proposta di modifica della programmazione**

1. I Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la modifica della programmazione con delibera del Consiglio di Dipartimento.
2. In tal caso l'ordine del giorno deve indicare in maniera chiara e inequivoca che l'argomento oggetto di trattazione nella seduta del Consiglio di Dipartimento è idoneo a modificare la programmazione in corso.
3. Dell'ordine del giorno viene dato avviso al Rettore.

#### **Art. 6**

##### **Individuazione dei fabbisogni**

1. La delibera del Consiglio di Dipartimento con la quale è indicato il fabbisogno in ordine alla programmazione triennale di cui all'art. 4, comma 3, deve contenere, in conformità al piano integrato di Ateneo, la previsione del fabbisogno dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato. La delibera non pregiudica l'attivazione di procedure selettive per l'assunzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, finanziate mediante convenzioni, progetti o altre fonti sopravvenuti o fuori bilancio.
2. La delibera è motivata e deve dare atto delle esigenze didattiche e scientifiche anche in relazione all'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 49/2012, della mancata copertura totale o parziale degli insegnamenti, della previsione dei pensionamenti. Deve altresì contenere i criteri di priorità delle procedure di chiamata inserite nella programmazione.
3. Il Consiglio di Dipartimento indica, sulla base e in conformità del piano strategico di Ateneo, i settori concorsuali o scientifico-disciplinari dei fabbisogni almeno dell'anno in corso e, se richiesto dal Consiglio di Amministrazione o dal Senato Accademico, un ordine delle relative procedure.
4. L'ordine delle procedure può essere indicato anche se non richiesto ai sensi del comma precedente.
5. Le delibere di cui al presente articolo sono adottate dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità del successivo art. 7.

#### **Art. 7**

##### **Composizione del Consiglio di Dipartimento**

1. La delibera di cui al comma 2 dell'articolo precedente è assunta dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai docenti anche a tempo determinato.
2. La delibera di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente è assunta dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori ordinari per le questioni relative alla prima fascia, e ai professori associati per le questioni relative alla seconda fascia e ai ricercatori.

#### **Art. 8**

##### **Deliberazioni del Consiglio di Dipartimento**

1. Le delibere di cui all'articolo precedente sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

#### **Art. 9**

##### **Adozione del piano di programmazione triennale**

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta il piano di programmazione triennale, previo parere vincolante del Senato Accademico in ordine al fabbisogno complessivo del personale docente dell'Ateneo.

**PARTE II**  
**(Procedure per professori di prima e seconda fascia)**

**Titolo I. Attivazione delle procedure**

**Art. 10**

**Proposta di attivazione della procedura**

1. Sulla base della programmazione triennale in corso, e nell'ambito delle risorse riconosciute dal Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti formulano motivate proposte di attivazione delle procedure di chiamata di professore di prima o di seconda fascia.
2. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, ai professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

**Art. 11**

**Contenuto della proposta di attivazione**

1. La proposta di attivazione indica:
  - a) il settore concorsuale;
  - b) l'eventuale profilo limitatamente a uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - c) la fascia richiesta;
  - d) la sede o le sedi di servizio;
  - e) eventuali informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
  - f) le risorse assunzionali a disposizione del Dipartimento;
  - g) le modalità di chiamata tra le seguenti: i) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, con l'eventuale riserva di cui al predetto art. 18, comma 4; ii) chiamata all'esito di procedura ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010; iii) chiamata all'esito di procedura di valutazione del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, commi 3, lettera b) e 5, della Legge n. 240/2010 nella stesura *anteriore* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022; iv) chiamata diretta di docente avente i requisiti di cui all'art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005;
  - h) i titoli valutabili;
  - i) i dati, le informazioni e i criteri di cui ai commi seguenti a seconda della modalità di chiamata indicata;
  - l) l'avviso che la produzione di un numero di pubblicazioni superiore a quanto stabilito dal bando comporta la valutazione delle pubblicazioni presentate solo sino alla concorrenza del numero massimo, secondo l'ordine progressivo indicato dal candidato nell'elenco di cui all'art.15, comma 4, lett. c)
2. Nel caso di procedura ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, oltre ai dati di cui al comma 1, la proposta indica:
  - a) i criteri di valutazione e di attribuzione di punteggio determinati in base agli articoli 80 e 81 del presente regolamento;
  - b) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni scientifiche in conformità a quanto prescritto dal decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010;
  - c) eventuali elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti significativi per il posto di cui viene chiesta la copertura;
  - d) i criteri per l'accertamento delle competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio erogati, in tutto o in parte, in lingua straniera.
3. Nel caso di procedura ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, oltre ai dati di cui al comma 1, la proposta indica:
  - a) i criteri di valutazione e di attribuzione di punteggio determinati in base agli articoli 85 e 86 del presente regolamento;
  - b) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni scientifiche;

- c) eventuali elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti significativi per il posto di cui viene chiesta la copertura;
- d) i criteri per l'accertamento delle competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio erogati, in tutto o in parte, in lingua straniera.
4. Nel caso di procedura di valutazione del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, nella stesura anteriore all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022, così come prevista dal comma 5 del medesimo articolo, la proposta indica i criteri di valutazione in base al D.M. 4 agosto 2011 n. 344 e all'art. 89 del presente regolamento.
5. Nel caso di procedura di valutazione del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010, nella stesura successiva all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022, così come prevista dal comma 5 del medesimo articolo, la proposta indica i criteri di valutazione in base al D.M. 4 agosto 2011 n. 344 e all'art. 89 del presente regolamento.
6. Nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il Dipartimento stabilisce anche i relativi criteri.

## **Art. 12**

### **Delibera di attivazione della procedura**

1. Il Consiglio di Amministrazione, verificate le condizioni di cui all'art. 3, e previo parere del Senato Accademico in ordine alla corrispondenza della richiesta di copertura di ruoli alla programmazione in corso e alle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento e dell'Ateneo, delibera in merito alla proposta.

## **Art. 13**

### **Avviso di vacanza del posto**

1. In attuazione delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli precedenti, il Rettore emana un avviso di vacanza dei posti di professore di prima fascia o di seconda fascia, distinti per settore concorsuale ed eventualmente per settore scientifico- disciplinare.
2. L'avviso specifica:
- a) la modalità della procedura di chiamata tra quelle di cui all'art. 11, comma 1, lett. g), con la eventuale specificazione delle categorie ammesse ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010 o dell'art. 24, comma 6 della medesima legge;
  - b) le modalità e il termine di presentazione della domanda di partecipazione, così come previsto dall'art. 15, comma 2 del presente regolamento;
  - c) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - d) la sede o le sedi di servizio;
  - e) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
  - f) i titoli valutabili indicati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. h);
  - g) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, eventualmente indicando il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a);
  - h) i criteri per l'accertamento delle competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio erogati, in tutto o in parte, in lingua straniera.
3. Dell'avviso viene data pubblicità sul sito del Dipartimento interessato e su quello dell'Ateneo e sui siti del MUR nonché sul sito Euraxess della Commissione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale, dalla cui pubblicazione decorrono i tempi per la presentazione delle domande di cui all'art. 15. Questa disposizione non si applica per le procedure di cui all'art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010.

## **Titolo II. Svolgimento delle procedure**

### **Capo I**

#### **Procedimento di chiamata ai sensi dell'art. 18 L. 240/2010**

#### **Art. 14**

##### **Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare al procedimento di chiamata di cui all'art. 18 della Legge n. 240/2010:
  - a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge n. 240/ 2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
  - b) i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia, già in servizio;
  - c) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando sulla base delle tabelle di corrispondenza adottate con decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), della Legge n. 240/2010;
  - d) gli studiosi che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), della medesima Legge, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge n. 230/2005, e successive modificazioni.
2. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

#### **Art. 15**

##### **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in carta libera e sottoscritta anche digitalmente, deve pervenire al Magnifico Rettore - Ufficio reclutamento, carriere e gestione del personale docente, direttamente a mezzo posta, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e negli altri modi indicati nel bando, all'indirizzo previsto dal bando, entro il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza del posto di cui all'art. 13.
2. Il termine utile per la presentazione della domanda è di 30 giorni da computarsi dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Se la domanda è spedita per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, si intende consegnata con la consegna all'ufficio postale e fa fede la data riportata nella ricevuta di consegna.
4. Alla domanda sono allegati:
  - a) il curriculum dell'attività scientifica e professionale;
  - b) l'elenco dei titoli utili posseduti alla data della domanda;
  - c) l'elenco delle pubblicazioni presentate;
  - d) le pubblicazioni scientifiche sulle quali il candidato intende essere valutato, nel numero massimo eventualmente indicato nell'avviso, in forma cartacea o in formato elettronico non modificabile;
  - e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le copie delle pubblicazioni di cui alla lettera d) sono conformi alle copie pubblicate.
5. Non sono presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni non indicati negli elenchi di cui al comma 4, lettere b) e c), e non sono ugualmente considerate le pubblicazioni pervenute dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande o quelle per le quali non è stata effettuata la dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).
6. Se le pubblicazioni sono prodotte in numero superiore a quello massimo stabilito nel bando, sono prese in considerazione solo nei limiti di tale numero massimo secondo l'ordine indicato nell'elenco di cui al comma 4, lett. c).

## **Art. 16**

### **Composizione della commissione di valutazione**

1. La commissione è composta da tre professori di cui almeno due esterni all'Università di Sassari, e in ogni caso tutti appartenenti ad Atenei diversi.
2. I componenti sono nominati:
  - a) nel caso di procedure di chiamata di professori di prima fascia, tra i professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto della procedura, in difetto al macrosettore concorsuale o in subordine ai settori affini;
  - b) nel caso di procedure di chiamata di professori di seconda fascia, tra i professori di prima fascia nel numero minimo di due, e di seconda fascia per non più di un componente, appartenenti al settore concorsuale oggetto della procedura, in difetto al macrosettore concorsuale o in subordine ai settori affini.
3. Se il Dipartimento nella proposta di attivazione ha indicato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), uno o più settori scientifico-disciplinari, i componenti della commissione sono individuati all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati e solo in mancanza si ricorre ai criteri di cui al comma precedente.
4. Se il Dipartimento propone la copertura di posti sia di prima che di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale o nel medesimo settore scientifico-disciplinare, può proporre una commissione unica, formata da soli professori di prima fascia, che svolge le procedure di valutazione per entrambe le fasce.

## **Art. 17**

### **Requisiti dei commissari**

1. I componenti della Commissione sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico, devono essere iscritti nelle liste dei sorteggiabili per le commissioni di abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 ovvero devono essere in possesso, al momento della pubblicazione del bando, dei requisiti oggettivi di iscrizione, anche acquisiti successivamente al termine di iscrizione. In quest'ultimo caso, i requisiti devono risultare da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 rilasciata al Dipartimento proponente prima della deliberazione di cui all'art. 18, comma 2, lett. b) del presente Regolamento.

## **Art. 18**

### **Nomina della commissione di valutazione**

1. La Commissione è nominata dal Rettore a seguito di designazione e di sorteggio di cui al comma successivo.
2. I tre componenti, proposti al Rettore per la nomina, sono individuati in base alle seguenti modalità:
  - a) uno è designato dal Dipartimento che ha proposto la copertura del posto;
  - b) due, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati su una rosa di sei nominativi proposti dallo stesso Dipartimento, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere.
3. Se un componente della Commissione decade dall'incarico, viene sostituito con le stesse modalità con le quali era stato individuato il componente decaduto e nel caso di sorteggio la rosa rispetta la proporzione di uno a tre.
4. Il sorteggio di cui al secondo comma è eseguito da una commissione nominata dal Rettore. Essa è composta da due professori appartenenti alla stessa fascia per la quale è stata attivata la procedura o alla fascia superiore e da un componente dell'area risorse umane, il quale svolge le funzioni di segretario.
5. Il sorteggio è pubblico e si tiene, salve ragioni di urgenza indicate nel decreto rettorale di cui al comma 7, in concomitanza con la seduta del Senato Accademico e nel medesimo plesso.
6. La commissione procede al sorteggio previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 17 sulla base della documentazione prodotta dal Dipartimento proponente, ulteriore rispetto alla dichiarazione sostitutiva prevista dallo stesso art. 17.

7. Le modalità del sorteggio sono stabilite con decreto del Rettore. Le questioni relative alle operazioni di sorteggio sono definite immediatamente e senza formalità dal presidente della commissione.

#### **Art. 19**

##### **Deliberazioni del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle materie di cui al secondo comma dell'articolo precedente entro quaranta giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande.
2. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e ai professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
4. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 20**

##### **Svolgimento dei lavori di valutazione**

1. La Commissione valuta le pubblicazioni, l'attività scientifica, didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, l'attività assistenziale ove richiesta dal profilo funzionale, il curriculum dei candidati.
2. La valutazione viene eseguita secondo i criteri fissati dal Dipartimento nella richiesta di attivazione di cui agli artt. 10 e 11 e pubblicati nel bando e in base agli standard valutativi di cui agli artt. 82, 83 e 84 del presente regolamento.
3. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua più candidati idonei, forma una graduatoria di merito, compreso il vincitore o i vincitori se sono previsti più posti in selezione.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine su richiesta del Presidente della Commissione per una sola volta e per non più di 30 giorni.
5. Se i lavori della Commissione non sono conclusi nei termini di cui al comma precedente, il Rettore scioglie la Commissione e rinvia al Dipartimento proponente perché deliberi in ordine alla costituzione di un'altra commissione.
6. La Commissione, su specifica autorizzazione del Rettore, può svolgere i propri lavori, totalmente o parzialmente, mediante mezzi telematici che consentono il rapporto audio-video e la condivisione dei documenti e degli atti.

#### **Art. 21**

##### **Approvazione degli atti**

1. Il Rettore approva gli atti entro quaranta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione con decreto rettorale che è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

#### **Art. 22**

##### **Proposta di chiamata**

1. Entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti, il Dipartimento che ha proposto la procedura propone la chiamata del vincitore.
2. La proposta di chiamata è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima fascia per le chiamate dei professori di prima fascia, e ai professori di prima e di seconda fascia per le chiamate dei professori di seconda fascia.
3. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. Con la medesima composizione e la medesima maggioranza di cui ai commi 2 e 3, il Consiglio di Dipartimento può, con deliberazione motivata, denegare la chiamata.

## **Art. 22 bis**

### **Scorrimento della graduatoria**

1. Si fa luogo allo scorrimento della graduatoria, nei limiti della sua validità, in caso di esclusione, rinuncia o mancata presa di servizio del vincitore.
2. Nel periodo di validità della graduatoria, si fa altresì luogo allo scorrimento in base alle previsioni e in esecuzione degli atti di programmazione.
3. In questi casi trovano applicazione gli artt. 22, commi da 2 a 4, e 23 del presente regolamento.

## **Art. 23**

### **Provvedimento di chiamata**

1. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Entro venti giorni il Rettore dispone la chiamata con decreto, che viene senza indugio pubblicato sul sito dell'Ateneo e notificato all'interessato e ai partecipanti alla procedura selettiva.
3. La chiamata ha decorrenza dal 1° novembre successivo alla emissione del decreto. Tale termine può essere anticipato se una diversa data è prevista espressamente dal decreto rettorale, previo parere del Senato Accademico e successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla copertura finanziaria.

## **Capo II**

### **Procedimento di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. 240/2010**

## **Art. 24**

### **Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare al procedimento di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per la chiamata in ruolo dei professori di prima fascia, tutti i professori di seconda fascia e tutti i ricercatori a tempo indeterminato che sono in servizio presso l'Università di Sassari e hanno conseguito la relativa abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
2. Possono partecipare al procedimento di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per la chiamata in ruolo dei professori di seconda fascia, tutti i ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito la relativa abilitazione scientifica, o quella per funzioni superiori, di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
3. Non può invece partecipare ai procedimenti di cui al presente articolo chi ha un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un docente appartenente al Dipartimento che propone la procedura di chiamata, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## **Art. 25**

### **Pubblicità dell'avviso di vacanza del posto**

1. L'avviso di vacanza del posto è disposto dal Rettore ai sensi dell'art. 13 ed è pubblicato nel sito dell'Ateneo per almeno quindici giorni.

## **Art. 26**

### **Domanda di partecipazione e nomina della commissione di valutazione**

1. La presentazione delle domande di partecipazione dei candidati e la nomina della commissione di valutazione sono regolate rispettivamente dall'art. 15 e dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del presente regolamento.

## **Art. 27**

### **Svolgimento dei lavori di valutazione**

1. La Commissione valuta le pubblicazioni, l'attività scientifica, didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, l'attività assistenziale ove richiesta dal profilo funzionale, il curriculum dei candidati.

2. La valutazione viene eseguita secondo i criteri fissati dal Dipartimento nella richiesta di attivazione di cui agli artt. 10 e 11 e pubblicati nel bando e in base agli standard valutativi di cui agli artt. 90, 91, 92 e 93 del presente regolamento.
3. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua più candidati idonei, forma una graduatoria di merito, compreso il vincitore o i vincitori se sono previsti più posti in selezione.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine su richiesta del Presidente della Commissione per una sola volta e per non più di 30 giorni.
5. Se i lavori della Commissione non sono conclusi nei termini di cui al comma precedente, il Rettore scioglie la Commissione e rinvia al Dipartimento proponente perché deliberi in ordine alla costituzione di un'altra commissione.
6. La Commissione, su specifica autorizzazione del Rettore, può svolgere i propri lavori, totalmente o parzialmente, mediante mezzi telematici che consentono il rapporto audio-video e la condivisione dei documenti e degli atti.

#### **Art. 28**

##### **Approvazione degli atti e provvedimento di chiamata**

1. L'approvazione degli atti, la proposta di chiamata del Dipartimento e il provvedimento di chiamata sono regolati rispettivamente dagli artt. 21, 22 e 23.

#### **Capo III**

**a) Procedimento di chiamata come professore associato del ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, commi 3 lett. b), 5 e 5-bis della L. 240/2010 nel testo anteriore alla entrata in vigore della L. n. 79/2022, ex art. 14, comma 6-terdecies e comma 6-sexiesdecies del DL n. 36/2022 – nonché b) procedimento di chiamata come professore associato del ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, L. 240/2010 nel testo successivo alla entrata in vigore della L. n. 79/2022**

#### **Art. 29**

##### **Valutazione del ricercatore a tempo determinato**

1. Le norme del presente capo disciplinano le procedure di valutazione:
  - a) del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010 nella stesura anteriore all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022;
  - b) del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, L. 240/2010 nella stesura successiva all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022.
2. Alle procedure di valutazione di cui al comma precedente partecipa il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato, in servizio presso l'Università di Sassari, che abbia conseguito l'abilitazione per le funzioni di professore associato, ovvero per funzioni superiori, ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010.
3. La procedura di valutazione di cui al primo comma lett. a) del presente articolo è espletata nel terzo anno di contratto, oppure dopo il primo anno se ricorrono le condizioni di cui all'art. 24, comma 5-bis della Legge n. 240/2010 nella stesura anteriore all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022.
4. La procedura di valutazione di cui al primo comma lett. b) del presente articolo è espletata dopo la conclusione del terzo anno di contratto o in quelli successivi ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 nella stesura successiva all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022.

#### **Art. 30**

##### **Attivazione della procedura di valutazione. Designazione e nomina della commissione**

1. Il Consiglio di Dipartimento, con la proposta di attivazione di cui all'art. 11, stabilisce, ove il Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato - 14

caso, le modalità della prova didattica di cui all'art. 31, commi 2 e 3, e designa i componenti della commissione di valutazione.

2. La delibera è validamente assunta con la maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

3. La commissione di valutazione è composta da tre membri, anche solo appartenenti all'Università di Sassari, designati tra i professori di prima fascia, nel numero minimo di uno, e di seconda fascia, appartenenti al settore scientifico-disciplinare a cui appartiene il ricercatore sottoposto a valutazione, in difetto al settore concorsuale, in subordine al macrosettore concorsuale e in ulteriore subordine ai settori affini. I commissari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17. La commissione può essere composta integralmente da professori di prima fascia.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e verificate le condizioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, delibera sull'approvazione della proposta di attivazione della procedura di valutazione.

5. Entro venti giorni dalla deliberazione di cui al precedente comma, il Rettore, con decreto, emana l'avviso della procedura di valutazione e nomina la commissione. Del decreto rettorale è data pubblicità sul sito di Ateneo.

### **Art. 31**

#### **Svolgimento dei lavori di valutazione. Inquadramento nel ruolo di professore associato**

1. La commissione valuta l'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore. La valutazione segue i criteri di cui all'articolo 11, comma 4 del presente regolamento.

2. Nella procedura di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) del presente regolamento, attivata nel terzo anno di contratto, non deve tenersi alcuna prova didattica. Se la procedura è invece attivata dopo un anno di contratto, deve essere espletata, ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis della Legge n. 240/2010 nella stesura *anteriore* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022, una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 30, comma 1 del presente regolamento.

3. Nella procedura di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) del presente regolamento, deve sempre essere espletata la prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 nella stesura *successiva* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022 e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 30, comma 1 del presente regolamento.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine su richiesta del Presidente della Commissione per una sola volta e per non più di 30 giorni. Si applica l'art. 20, comma 5.

5. La Commissione, su specifica autorizzazione del Rettore, può svolgere i propri lavori, totalmente o parzialmente, mediante mezzi telematici che consentono il rapporto audio-video e la condivisione dei documenti e degli atti.

6. All'esito positivo della valutazione, la commissione emette delibera di approvazione per la chiamata del candidato quale professore associato. Gli atti dei lavori della commissione e la delibera sono inviati al Rettore.

7. Il Rettore, approvati gli atti e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dispone con decreto l'inquadramento del ricercatore nel ruolo dei professori associati a decorrere dalla scadenza del contratto di ricerca. Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo, il decreto indica la data dell'inquadramento del ricercatore nel ruolo dei professori associati.

8. Il decreto è pubblicato sul sito dell'Ateneo e notificato all'interessato.

## Capo IV

### Procedimento di chiamata diretta di professori ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. 230/2005

#### Art. 32

##### Proposta di chiamata diretta

1. I Dipartimenti possono proporre la chiamata diretta di professori ordinari o di professori associati di ruolo presso università estere, o di professori ordinari di chiara fama, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005, nonché dei professori appartenenti alle altre categorie previste dalla richiamata norma di legge.
2. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e ai professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto ed è pubblicata senza indugio sul sito dell'Ateneo.

#### Art. 33

##### Delibera sulla proposta di chiamata diretta e provvedimento di chiamata

1. Il Consiglio di Amministrazione, verificate le condizioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, delibera sulla proposta di chiamata diretta, previo parere vincolante favorevole del Senato Accademico in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005, alla corrispondenza della richiesta di copertura di ruoli alla programmazione in corso e alle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento e dell'Ateneo.
2. Entro venti giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, il Rettore formula al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005, richiesta di nulla osta alla nomina. In caso di esito positivo, il Rettore nomina il candidato, disponendone l'immissione in ruolo, con proprio decreto il quale è pubblicato sul sito di Ateneo.

## PARTE III

### (Procedure per ricercatori a tempo determinato)

#### Titolo I

**Procedura di selezione comparativa per i ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b) di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010 nel testo anteriore alla entrata in vigore della L. n. 79/2022, ai sensi dell'art. 14, comma 6-terdecies, comma 6-quinquiesdecies e comma 6-sexiesdecies del DL n. 36/2022**

#### Capo I

##### Attivazione della procedura

#### Art. 34

##### Proposta di attivazione

1. Sulla base della programmazione in corso, e nell'ambito delle risorse riconosciute dal Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti formulano motivate proposte di attivazione di procedure pubbliche di selezione, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 lett. a) e b), della Legge n. 240/2010 nella stesura anteriore alla entrata in vigore della L. n. 79/2022, per l'assunzione mediante contratto di ricercatori a tempo determinato.
2. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

#### Art. 35

##### Contenuto della proposta di attivazione

1. La proposta di attivazione indica:
  - a) il tipo a) o il tipo b) del contratto di ricercatore posto a concorso, secondo la tipologia di cui all'art. Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato - 16

- 24, comma 3 della Legge n. 240/2010;
- b) il settore concorsuale;
  - c) l'eventuale profilo limitatamente a uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - d) la lingua straniera di cui si richiede la conoscenza;
  - e) la sede o le sedi di servizio;
  - f) il dipartimento di afferenza;
  - g) l'impegno a tempo pieno o definito;
  - h) l'eventuale progetto di riferimento;
  - i) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo, le caratteristiche dell'attività scientifica;
  - l) eventuali informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
  - m) eventuali informazioni sull'entità del finanziamento che si intende utilizzare nell'ambito delle disponibilità in programmazione, comprensiva delle trattenute lorde a carico del dipendente e gli oneri a carico dell'Ateneo, specificando se il finanziamento sia a carico di enti pubblici o privati in base a convenzioni concluse ai sensi dell'art. 18, comma 3 della Legge n. 240/2010;
  - n) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione, della tesi di dottorato o titolo equipollente, del curriculum, dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei candidati, della prova di lingua straniera, in conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010, ai relativi decreti attuativi e agli artt. 95 e 97 del presente regolamento;
  - o) l'indicazione del valore massimo attribuibile ai titoli, indicando altresì eventualmente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010, ai relativi decreti attuativi e agli artt. 96 e 97 del presente regolamento.

### **Art. 36**

#### **Delibera di attivazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Senato Accademico in ordine alla corrispondenza della richiesta di copertura di ruoli alla programmazione triennale e alle esigenze didattiche del Dipartimento e dell'Ateneo, delibera in merito alla proposta.

### **Art. 37**

#### **Bando di selezione**

1. In attuazione delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli precedenti, il Rettore emana il bando di attivazione del concorso di selezione per il posto di ricercatore a tempo determinato.
2. Il bando specifica:
  - a) le modalità della procedura di selezione;
  - b) le informazioni di cui all'art. 35, comprese quelle di cui alle lettere l) e m);
  - c) i requisiti di partecipazione di cui all'articolo seguente;
  - d) la sede o le sedi di servizio;
  - e) le modalità e il termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli, delle pubblicazioni, e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati, con la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
  - f) i titoli valutabili, con indicazione del valore massimo attribuibile ai titoli;
  - g) le modalità della prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza;
  - h) l'avviso che la produzione di un numero di pubblicazioni superiore a quanto stabilito dal bando comporta la valutazione delle pubblicazioni presentate solo sino alla concorrenza del numero massimo, secondo l'ordine progressivo indicato dal candidato nell'elenco di cui all'art. 40, comma 3, lett. c).
3. Dell'avviso viene data pubblicità sul sito del Dipartimento interessato e su quello dell'Ateneo e sui siti del MUR nonché sul sito Euraxess della Commissione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale, dalla cui pubblicazione decorrono i tempi per la presentazione delle domande di cui al

successivo art. 40.

### **Art. 38**

#### **Requisiti di ammissione alla selezione per ricercatore di tipo a)**

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge n. 240/2010 nella stesura *anteriore* alla entrata in vigore della L. n. 79/2022, i candidati italiani o stranieri in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di uno dei seguenti titoli:

- a) dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero;
- b) diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.

2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

3. Non sono altresì ammessi coloro i quali, ai sensi dell'art. 22, comma 9 della Legge n. 240/2010 nella stesura *anteriore* alla entrata in vigore della L. n. 79/2022, hanno fruito di contratti o assegni per un periodo che sommato al periodo del contratto posto a concorso superi dodici anni, anche non continuativi.

### **Art. 39**

#### **Requisiti di ammissione alla selezione per ricercatore di tipo b)**

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani o stranieri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, presentano i requisiti di cui agli artt. 24, comma 3, lett. b) e 29, comma 5, della Legge n. 240/2010 nella stesura *anteriore* alla entrata in vigore della L. n. 79/2022.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

### **Art. 40**

#### **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in carta libera e sottoscritta anche digitalmente, deve pervenire al Magnifico Rettore - Ufficio reclutamento, carriere e gestione del personale docente direttamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e negli altri modi indicati nel bando, all'indirizzo previsto dal bando, entro il termine di scadenza stabilito nell'avviso di attivazione del concorso di selezione di cui all'art. 37.

2. Il termine utile per la presentazione della domanda è di 30 giorni da computarsi dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Alla domanda sono allegati:

- a) il curriculum dell'attività scientifica e professionale;
- b) l'elenco dei titoli utili posseduti alla data della domanda;
- c) l'elenco delle pubblicazioni e dei testi accettati per la pubblicazione, compresa la tesi di dottorato;
- d) titoli, pubblicazioni scientifiche e lavori scientifici già accettati per la pubblicazione presso riviste e volumi collettanei. Le pubblicazioni e i lavori scientifici devono essere prodotti in forma cartacea o in formato elettronico non modificabile, entro il numero massimo eventualmente stabilito dal bando;
- e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che le copie delle pubblicazioni e dei testi di cui alla lettera c) sono conformi alle copie pubblicate o accettate per la pubblicazione.

4. Non sono presi in considerazione i titoli, le pubblicazioni, i testi accettati per la pubblicazione e la tesi di dottorato non indicati negli elenchi di cui al comma 4, lettere b) e c), e non sono parimenti presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni pervenuti dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande o quelli per i quali non è stata effettuata la dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).

5. Se le pubblicazioni sono prodotte in numero superiore a quello massimo stabilito nel bando, esse sono prese in considerazione solo nei limiti di tale numero massimo secondo l'ordine indicato nell'elenco di cui al comma 3, lett. c).

#### **Art. 41**

##### **Composizione della commissione di valutazione**

1. La commissione è composta da tre professori di cui almeno due esterni all'Università di Sassari, e in ogni caso tutti appartenenti ad Atenei diversi.
2. I componenti sono nominati tra professori di prima e di seconda fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto della procedura, in difetto al macrosettore concorsuale o in subordine a settori affini. Almeno un commissario deve appartenere al ruolo dei professori di prima fascia. La commissione può essere composta integralmente da professori di prima fascia.
3. Se il Dipartimento nella proposta di attivazione ha indicato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), uno o più settori scientifico-disciplinari, i componenti della commissione sono individuati all'interno dei settori scientifico-disciplinari stessi e solo in mancanza si ricorre ai criteri di cui al comma precedente.
4. I commissari devono presentare i requisiti da professore di prima fascia per la partecipazione all'abilitazione scientifica nazionale. I requisiti devono risultare da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 rilasciata al Dipartimento proponente prima della deliberazione di cui all'art. 18, comma 2, lett. b) del presente Regolamento.

#### **Art. 42**

##### **Proposta di nomina della commissione**

1. Il Dipartimento propone al Rettore i componenti della commissione individuati in base alle seguenti modalità:
  - a) uno, è designato dal Dipartimento che ha proposto la copertura del posto;
  - b) due, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati su una rosa di sei nominativi proposti dallo stesso Dipartimento. Per la designazione e il sorteggio si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, commi 4, 5, 6 e 7. Nella commissione di sorteggio può essere nominato un ricercatore a tempo determinato.
2. Non possono essere designati o proposti ai sensi del comma precedente i docenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, e quelli in aspettativa, congedo o distacco presso altri enti.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla designazione del commissario e sulla proposta della rosa di sorteggiabili, di cui al comma precedente, entro quaranta giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande.
4. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima e di seconda fascia.
5. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
6. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 43**

##### **Nomina della commissione**

1. Il Rettore nomina, con proprio decreto, la commissione, entro dieci giorni dal sorteggio di cui al primo comma dell'articolo precedente.
2. Se un componente della Commissione decade dall'incarico, viene sostituito con le stesse modalità con le quali era stato proposto e nominato il componente decaduto.

### **Capo II**

#### **Svolgimento della procedura**

#### **Art. 44**

##### **Svolgimento dei lavori di valutazione**

1. La Commissione valuta le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, i testi accettati per la

pubblicazione, l'attività scientifica, didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, l'attività assistenziale ove richiesta dal profilo funzionale, il curriculum dei candidati.

2. La valutazione viene eseguita secondo i criteri fissati dal Dipartimento nella richiesta di attivazione di cui agli artt. 34 e 35 e pubblicati nel bando nonché in base agli standard valutativi di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 del presente regolamento.

3. In base alla valutazione, la Commissione seleziona, con motivato giudizio analitico, un numero di candidati più meritevoli pari al dieci per cento di coloro i quali sono stati ammessi alla procedura, in ogni caso non inferiore a sei, per la discussione dei titoli e della produzione scientifica. Se il numero dei candidati è pari a sei o a un numero inferiore, i candidati sono tutti ammessi alla discussione.

4. Contestualmente alla discussione viene espletata la prova orale di lingua straniera.

5. Dopo la discussione, viene assegnato un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato e i testi accettati per la pubblicazione, e il candidato che abbia riportato il punteggio più elevato è dichiarato idoneo o non idoneo con provvedimento motivato.

6. Se la Commissione individua più candidati idonei, forma una graduatoria di merito, compreso il vincitore, dichiarando idonei con provvedimento motivato i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100.

7. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine su richiesta del Presidente della Commissione per una sola volta e per non più di 30 giorni.

8. Se i lavori della Commissione non sono conclusi nei termini di cui al comma precedente, il Rettore scioglie la Commissione e rinvia al Dipartimento proponente perché deliberi in ordine alla costituzione di un'altra Commissione.

9. La Commissione, su specifica autorizzazione del Rettore, può svolgere i propri lavori, totalmente o parzialmente, mediante mezzi telematici che consentono il rapporto audio-video e la condivisione dei documenti e degli atti.

#### **Art. 45**

##### **Approvazione degli atti**

1. Il Rettore approva gli atti entro venti dalla chiusura dei lavori della Commissione con decreto rettorale che è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

#### **Art. 46**

##### **Proposta di chiamata**

1. Entro trenta dalla approvazione degli atti, il Dipartimento che ha proposto la procedura propone la chiamata del vincitore.

2. La proposta di chiamata è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima e di seconda fascia.

3. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Con la medesima composizione e la medesima maggioranza di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Dipartimento può, con deliberazione motivata, denegare la chiamata.

#### **Art. 47**

##### **Approvazione della chiamata**

1. La proposta di chiamata di cui all'articolo precedente è approvata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

#### **Art. 48**

##### **Scorrimento della graduatoria**

1. Si fa luogo allo scorrimento della graduatoria, nei limiti della sua validità, in caso di esclusione, rinuncia o mancata presa di servizio del vincitore.

2. Nel periodo di validità della graduatoria, si fa altresì luogo allo scorrimento in base alle previsioni e in esecuzione degli atti di programmazione.

3. In questi casi trovano applicazione gli artt. 46, commi da 2 a 4, e 47 del presente regolamento.

## **Titolo II. Contratto di lavoro**

### **Capo I**

**Disposizioni comuni ai contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) e di tipo b) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L. 240/2010 nella stesura *anteriore* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022**

#### **Art. 49**

##### **Conclusione del contratto di lavoro**

1. Entro dieci giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, il vincitore della procedura di selezione è invitato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, a concludere il contratto di lavoro.
2. Il contratto è concluso in forma scritta e la conclusione deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente, salva impossibilità.
3. Il contratto è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato e dal Rettore.

#### **Art. 50**

##### **Contenuto del contratto di lavoro**

1. Il contratto indica la durata del rapporto di lavoro, la data iniziale e la data finale, le prestazioni a carico del ricercatore, la retribuzione, e quanto altro previsto dalla legge.
2. La sede di lavoro è quella del Dipartimento proponente o altra, anche cumulativa, indicata nel bando.
3. Se l'attività di ricerca si svolge presso una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e il ricercatore svolge anche attività assistenziale, l'esercizio di quest'ultima è svolta nel rispetto degli accordi esistenti tra l'ente convenzionato e l'Ateneo.

#### **Art. 51**

##### **Periodo di prova**

1. Il contratto stabilisce un periodo di prova della durata di tre mesi. Fatti salvi i rimedi contrattuali, la valutazione del periodo di prova compete al Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, che decide a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Durante il periodo di prova il ricercatore può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva.

#### **Art. 52**

##### **Regime di impegno**

1. Il regime di impegno del contratto di ricerca a tempo determinato è a tempo pieno o a tempo definito in base alla previsione del bando, ed è pari all'impegno orario annuo di cui all'art. 24, comma 4, della Legge n. 240/2010 nella stesura *anteriore* all'entrata in vigore della L. n. 79/2022.
2. Salva diversa previsione del bando, il ricercatore può chiedere la variazione del regime di impegno. Sull'istanza, presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza, decide il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai docenti anche a tempo determinato, con la maggioranza assoluta dei presenti.
3. La variazione del regime di impegno da regime a tempo definito a regime a tempo pieno non può essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento se non è contestualmente deliberata la copertura finanziaria a proprio carico.

### **Capo II**

#### **Contratto di tipo a)**

#### **Art. 53**

##### **Durata del contratto di lavoro di tipo a)**

1. Il contratto di ricerca a tempo determinato di tipo a) ha durata triennale.

2. Può essere prorogato per una sola volta per la durata di due anni, con le modalità di cui all'articolo seguente.

#### **Art. 54**

##### **Proroga del contratto**

1. Non prima di sei mesi e non oltre quattro mesi antecedenti alla scadenza del triennio, il Consiglio di Dipartimento, su impulso d'ufficio del Direttore, delibera in ordine alla esigenza didattica e scientifica della proroga del contratto e designa contestualmente una commissione di tre componenti per la valutazione delle attività didattiche e scientifiche del ricercatore.
2. Le delibere di cui al comma precedente sono assunte dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai docenti anche a tempo determinato.
3. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati.
4. Le delibere sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti.
5. I componenti della commissione sono scelti tra i professori di prima e di seconda fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare relativo al contratto o, in difetto, al settore concorsuale, in subordine al macrosettore concorsuale e in ulteriore subordine ai settori affini.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla attivazione della procedura di proroga.
7. Entro venti giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, il Rettore nomina la commissione di valutazione.
8. La commissione esegue la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 nella stesura *anteriore* all'entrata in vigore della L. n. 79/2022 e ai relativi decreti ministeriali e conclude i lavori entro venti giorni dalla nomina.
9. A seguito della valutazione positiva, l'atto di proroga è sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore prima della scadenza del triennio.

#### **Capo III**

##### **Contratto di tipo b)**

#### **Art. 55**

##### **Durata del contratto di lavoro di tipo b)**

1. Il contratto di ricerca a tempo determinato di tipo b) ha durata triennale.
2. Nel corso del terzo anno del rapporto, o nel periodo antecedente di cui all'art. 24, comma 5-bis della Legge n. 240/2010, il ricercatore, nell'ambito delle risorse disponibili e ricorrendo le condizioni di legge di cui ai commi 5 e 5-bis della citata Legge, nella stesura *anteriore* all'entrata in vigore della L. n. 79/2022, viene sottoposto a valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

#### **Art. 56**

##### **Procedura di valutazione per la chiamata del ricercatore nel ruolo di professore associato: rinvio**

1. Ai fini della procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore associato, si applicano gli artt. 30 e 31 del presente regolamento.

#### **Titolo III. Procedimento di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. 230/2005**

#### **Art. 57**

##### **Proposta di chiamata diretta del ricercatore**

1. I Dipartimenti possono proporre la chiamata diretta di ricercatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005.
2. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima e di seconda fascia.
3. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto ed è pubblicata senza indugio sul sito dell'Ateneo

## **Art. 58**

### **Delibera sulla proposta di chiamata diretta e provvedimento di chiamata**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata diretta, previo parere vincolante favorevole del Senato Accademico in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005, alla corrispondenza della richiesta di copertura di ruoli alla programmazione triennale e alle esigenze didattiche del Dipartimento e dell'Ateneo.
2. Entro venti giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, il Rettore formula al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005, richiesta di nulla osta alla nomina. In caso di esito positivo, il Rettore nomina il candidato, disponendone l'immissione in ruolo, con proprio decreto il quale è pubblicato sul sito di Ateneo.

## **Titolo III-bis.**

### **Procedura per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010, nella stesura *successiva* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022**

## **Capo I. Attivazione della procedura**

## **Art. 59**

### **Proposta di attivazione**

1. Sulla base della programmazione in corso, e nell'ambito delle risorse riconosciute dal Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti formulano motivate proposte di attivazione di procedure pubbliche di selezione, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge n. 240/2010, nella stesura *successiva* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022, per l'assunzione mediante contratto di ricercatori a tempo determinato.
2. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

## **Art. 60**

### **Contenuto della proposta di attivazione**

1. La proposta di attivazione indica:
  - a) il gruppo scientifico-disciplinare;
  - b) l'eventuale profilo limitatamente a uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - c) la lingua straniera di cui si richiede la conoscenza;
  - d) la sede o le sedi di servizio;
  - e) il dipartimento di afferenza;
  - f) l'impegno a tempo pieno o definito;
  - g) l'eventuale progetto di riferimento;
  - h) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo, le caratteristiche dell'attività scientifica;
  - i) eventuali informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
  - l) eventuali informazioni sull'entità del finanziamento che si intende utilizzare nell'ambito delle disponibilità in programmazione, comprensiva delle trattenute lorde a carico del dipendente e gli oneri a carico dell'Ateneo, specificando se il finanziamento sia a carico di enti pubblici o privati in base a convenzioni concluse ai sensi dell'art. 18, comma 3 della Legge n. 240/2010 nella stesura *successiva* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022;
  - m) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione, della tesi di dottorato o titolo equipollente, del curriculum, dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei candidati, della prova di lingua straniera, in conformità a quanto previsto

dall'art. 24, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010, nella stesura *successiva* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022,, ai relativi decreti attuativi e agli artt. 95 e 97 del presente regolamento;

n) l'indicazione del valore massimo attribuibile ai titoli, indicando altresì eventualmente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010, come richiamata nella lettera precedente, ai relativi decreti attuativi e agli artt. 96 e 97 del presente regolamento.

### **Art. 61** **Delibera di attivazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Senato Accademico in ordine alla corrispondenza della richiesta di copertura di ruoli alla programmazione triennale e alle esigenze didattiche del Dipartimento e dell'Ateneo, delibera in merito alla proposta.

### **Art. 62** **Bando di selezione**

1. In attuazione delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli precedenti, il Rettore emana il bando di attivazione del concorso di selezione per il posto di ricercatore a tempo determinato.

2. Il bando specifica:

a) le modalità della procedura di selezione;

b) le informazioni di cui all'art.60, comprese quelle di cui alle lettere i) e l);

c) i requisiti di partecipazione di cui all'articolo seguente;

d) la sede o le sedi di servizio;

e) le modalità e il termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli, delle pubblicazioni, e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati, con la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

f) i titoli valutabili, con indicazione del valore massimo attribuibile ai titoli;

g) le modalità della prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza;

h) l'avviso che la produzione di un numero di pubblicazioni superiore a quanto stabilito dal bando comporta la valutazione delle pubblicazioni presentate solo sino alla concorrenza del numero massimo, secondo l'ordine progressivo indicato dal candidato nell'elenco di cui all'art. 64, comma 3, lett. c).

3. Dell'avviso viene data pubblicità sul sito del Dipartimento interessato e su quello dell'Ateneo e sui siti del MUR nonché sul sito Euraxess della Commissione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale, dalla cui pubblicazione decorrono i tempi per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 64.

### **Art. 63** **Requisiti di ammissione alla selezione per ricercatore**

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge n. 240/2010, nella stesura *successiva* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022, i candidati italiani o stranieri in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di uno dei seguenti titoli:

a) dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero;

b) diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.

2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, nella stesura *successiva* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022.

**Art. 64**  
**Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in carta libera e sottoscritta digitalmente, deve pervenire al Magnifico Rettore - Ufficio reclutamento, carriere e gestione del personale docente direttamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e negli altri modi indicati nel bando, all'indirizzo previsto dal bando, entro il termine di scadenza stabilito nell'avviso di attivazione del concorso di selezione di cui all'art. 62.
2. Il termine utile per la presentazione della domanda è di 30 giorni da computarsi dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Alla domanda sono allegati:
  - a) il curriculum dell'attività scientifica e professionale;
  - b) l'elenco dei titoli utili posseduti alla data della domanda;
  - c) l'elenco delle pubblicazioni e dei testi accettati per la pubblicazione, compresa la tesi di dottorato;
  - d) titoli, pubblicazioni scientifiche e lavori scientifici già accettati per la pubblicazione presso riviste e volumi collettanei. Le pubblicazioni e i lavori scientifici devono essere prodotti in forma cartacea o in formato elettronico non modificabile, entro il numero massimo eventualmente stabilito dal bando.
  - e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che le copie delle pubblicazioni e dei testi di cui alla lettera c) sono conformi alle copie pubblicate o accettate per la pubblicazione.
4. Non sono presi in considerazione i titoli, le pubblicazioni, i testi accettati per la pubblicazione e la tesi di dottorato non indicati negli elenchi di cui al comma 3, lettere b) e c), e non sono parimenti presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni pervenuti dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande o quelli per i quali non è stata effettuata la dichiarazione di cui al comma 3, lettera e).
5. Se le pubblicazioni sono prodotte in numero superiore a quello massimo stabilito nel bando, esse sono prese in considerazione solo nei limiti di tale numero massimo secondo l'ordine indicato nell'elenco di cui al comma 3, lett. c).

**Art. 65**  
**Composizione della commissione di valutazione**

1. La commissione è composta da tre professori di cui almeno due esterni all'Università di Sassari, e in ogni caso tutti appartenenti ad Atenei diversi.
2. I componenti sono nominati tra professori di prima e di seconda fascia appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura, in difetto al macrosettore concorsuale o in subordine a settori affini. Almeno un commissario deve appartenere al ruolo dei professori di prima fascia. La commissione può essere composta integralmente da professori di prima fascia.
3. Se il Dipartimento nella proposta di attivazione ha indicato, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b), uno o più settori scientifico-disciplinari, i componenti della commissione sono individuati all'interno dei settori scientifico-disciplinari stessi e solo in mancanza si ricorre ai criteri di cui al comma precedente.
4. I commissari devono presentare i requisiti da professore di prima fascia per la partecipazione all'abilitazione scientifica nazionale. I requisiti devono risultare da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 rilasciata al Dipartimento proponente prima della deliberazione di cui all'art. 18, comma 2, lett. b) del presente Regolamento.

**Art. 66**  
**Proposta di nomina della commissione**

1. Il Dipartimento propone al Rettore i componenti della commissione individuati in base alle seguenti modalità:

- a) uno, è designato dal Dipartimento che ha proposto la copertura del posto;
  - b) due, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati su una rosa di sei nominativi proposti dallo stesso Dipartimento. Per la designazione e il sorteggio si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, commi 4, 5, 6 e 7. Nella commissione di sorteggio può essere nominato un ricercatore a tempo determinato.
2. Non possono essere designati o proposti ai sensi del comma precedente i docenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, e quelli in aspettativa, congedo o distacco presso altri enti.
  3. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla designazione del commissario e sulla proposta della rosa di sorteggiabili, di cui al comma precedente, entro quaranta giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande.
  4. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima e di seconda fascia.
  5. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
  6. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 67 Nomina della commissione**

1. Il Rettore nomina, con proprio decreto, la commissione, entro dieci giorni dal sorteggio di cui al primo comma dell'articolo precedente.
2. Se un componente della Commissione decade dall'incarico, viene sostituito con le stesse modalità con le quali era stato proposto e nominato il componente decaduto.

### **Capo II Svolgimento della procedura**

#### **Art. 68 Svolgimento dei lavori di valutazione**

1. La Commissione valuta le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, i testi accettati per la pubblicazione, l'attività scientifica, didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, l'attività assistenziale ove richiesta dal profilo funzionale, il curriculum dei candidati.
2. La valutazione viene eseguita secondo i criteri fissati dal Dipartimento nella richiesta di attivazione di cui agli artt. 59 e 60 e pubblicati nel bando nonché in base agli standard valutativi di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 del presente regolamento.
3. In base alla valutazione, la Commissione seleziona, con motivato giudizio analitico, un numero di candidati più meritevoli pari al dieci per cento di coloro i quali sono stati ammessi alla procedura, in ogni caso non inferiore a sei, per la discussione dei titoli e della produzione scientifica. Se il numero dei candidati è pari a sei o a un numero inferiore, i candidati sono tutti ammessi alla discussione.
4. Contestualmente alla discussione viene espletata la prova orale di lingua straniera.
5. Dopo la discussione, viene assegnato un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato e i testi accettati per la pubblicazione, e il candidato che abbia riportato il punteggio più elevato è dichiarato idoneo o non idoneo con provvedimento motivato.
6. Se la Commissione individua più candidati idonei, forma una graduatoria di merito, compreso il vincitore, dichiarando idonei con provvedimento motivato i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100.
7. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine su richiesta del Presidente della Commissione per una sola volta e per non più di 30 giorni.

8. Se i lavori della Commissione non sono conclusi nei termini di cui al comma precedente, il Rettore scioglie la Commissione e rinvia al Dipartimento proponente perché deliberi in ordine alla costituzione di un'altra Commissione.

9. La Commissione, su specifica autorizzazione del Rettore, può svolgere i propri lavori, totalmente o parzialmente, mediante mezzi telematici che consentono il rapporto audio-video e la condivisione dei documenti e degli atti.

#### **Art. 69** **Approvazione degli atti**

1. Il Rettore approva gli atti entro quaranta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione con decreto rettorale che è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

#### **Art. 70** **Proposta di chiamata**

1. Entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti, il Dipartimento che ha proposto la procedura propone la chiamata del vincitore.

2. La proposta di chiamata è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima e di seconda fascia.

3. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Con la medesima composizione e la medesima maggioranza di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Dipartimento può, con deliberazione motivata, denegare la chiamata. In questo caso trova applicazione l'art. 24, comma 2, lett. d), Legge n. 240/2010 nella stesura *successiva* alla entrata in vigore della Legge n. 79/2022.

#### **Art. 71** **Approvazione della chiamata**

1. La proposta di chiamata di cui all'articolo precedente è approvata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque non oltre il termine di novanta giorni dall'approvazione degli atti.

#### **Art. 72** **Scorrimento della graduatoria**

1. Si fa luogo allo scorrimento della graduatoria, nei limiti della sua validità, in caso di esclusione, rinuncia o mancata presa di servizio del vincitore.

2. Nel periodo di validità della graduatoria, si fa altresì luogo allo scorrimento in base alle previsioni e in esecuzione degli atti di programmazione.

3. In questi casi trovano applicazione gli artt. 46, commi da 2 a 4, e 47 del presente regolamento

### **Titolo II** **Contratto di lavoro**

#### **Capo I** **Conclusioni e contenuto del contratto**

#### **Art. 73** **Conclusioni del contratto di lavoro**

1. Il contratto di lavoro deve essere concluso entro il termine perentorio di novanta giorni dall'approvazione degli atti, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. d) della Legge n. 240/2010 nella stesura successiva all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022.

2. In ogni caso, entro dieci giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, il vincitore della procedura di selezione è invitato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, a concludere il contratto di lavoro.
3. Il contratto è concluso in forma scritta e la conclusione deve avvenire, a pena di decadenza, nei termini di cui al comma 1.
4. Il contratto è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato e dal Rettore.

#### **Art. 74** **Contenuto del contratto di lavoro**

1. Il contratto indica la durata del rapporto di lavoro, la data iniziale e la data finale, le prestazioni a carico del ricercatore, la retribuzione, e quanto altro previsto dalla legge.
2. La sede di lavoro è quella del Dipartimento proponente o altra, anche cumulativa, indicata nel bando.
3. Se l'attività di ricerca si svolge presso una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e il ricercatore svolge anche attività assistenziale, l'esercizio di quest'ultima è svolta nel rispetto degli accordi esistenti tra l'ente convenzionato e l'Ateneo.

#### **Art. 74 bis** **Trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato**

1. Il trattamento economico spettante ai ricercatori destinatari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240 del 2010, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, è pari al trattamento economico del ricercatore confermato a seconda del regime di impegno scelto.
2. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240 del 2010, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, e dei destinatari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, della Legge 240 del 2010, nella stesura successiva alla Legge n. 79/2022, è pari al trattamento spettante al ricercatore di ruolo confermato, a seconda del regime di impegno, incrementato nella misura pari al 20%.
3. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

#### **Art. 75** **Periodo di prova**

1. Il contratto stabilisce un periodo di prova della durata di tre mesi. Fatti salvi i rimedi contrattuali, la valutazione del periodo di prova compete al Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, che decide a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Durante il periodo di prova il ricercatore può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva.

#### **Art. 75 bis** **Cessazione del rapporto di lavoro**

1. Il ricercatore che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e Dipartimento di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso.
2. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

**Art. 76**  
**Regime di impegno**

1. Il regime di impegno del contratto di ricerca a tempo determinato è a tempo pieno o a tempo definito in base alla previsione del bando, ed è pari all'impegno orario annuo di cui all'art. 24, comma 4, della Legge n. 240/2010 nella stesura successiva all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022.

2. Salva diversa previsione del bando, il ricercatore può chiedere la variazione del regime di impegno. Sull'istanza, presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza, decide il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai docenti anche a tempo determinato, con la maggioranza assoluta dei presenti.

3. La variazione del regime di impegno da regime a tempo definito a regime a tempo pieno non può essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento se non è contestualmente deliberata la copertura finanziaria a proprio carico.

**Art. 77**  
**Durata del contratto di lavoro**

1. Il contratto di ricerca a tempo determinato ha durata di sei anni e non è rinnovabile.

2. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni il ricercatore, su sua istanza, nell'ambito delle risorse disponibili e ricorrendo le condizioni di legge di cui all'art. 24, commi 5 e 5-bis della Legge n. 240/2010 nella stesura *successiva* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022, viene sottoposto a valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

**Art. 78**  
**Procedura di valutazione per la chiamata del ricercatore nel ruolo di professore associato:  
rinvio**

1. Ai fini della procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore associato, si applicano gli artt. 30 e 31 del presente regolamento.

**PARTE IV**  
**(Oggetto e criteri di valutazione)**

**Titolo I. Procedure di chiamata per professore**

**Capo I**  
**Procedimento di chiamata ai sensi dell'art. 18 L. 240/2010**

**Art. 79**  
**Oggetto di valutazione**

1. Nella procedura di cui al presente capo, costituiscono oggetto di valutazione, il curriculum del candidato, le pubblicazioni scientifiche, le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

2. Nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, costituisce oggetto di valutazione anche tale attività.

3. Può costituire oggetto di valutazione la conoscenza della lingua straniera secondo il disposto di cui all'art. 11, comma 2, lett. c) del presente regolamento.

**Art. 80**  
**Criteri di valutazione**

1. Il Dipartimento, con la proposta di attivazione di cui all'art. 11, definisce i criteri di valutazione:
- a) del curriculum, tenendo conto del profilo del candidato relativo a esperienze di studio, lavoro, insegnamento e stage, della loro connessione formativa e funzionale con l'attività di ricerca e di didattica e dei relativi titoli, nonché delle attività gestionali, istituzionali, di servizio all'Ateneo e di terza missione;
  - b) delle pubblicazioni scientifiche, tenendo conto delle prassi e degli orientamenti valutativi della comunità scientifica di riferimento;
  - c) delle attività di ricerca, tenendo conto della partecipazione a progetti o gruppi di ricerca, dell'attività congressuale e convegnistica, del conseguimento di premi, riconoscimenti e brevetti;
  - d) dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, tenendo conto dei corsi tenuti e del relativo impegno didattico, della didattica impartita nei corsi post lauream, delle attività di dottorato e nelle scuole di specializzazione, della attività di assistenza ai laureandi, dottorandi e specializzandi, delle attività seminariali;
  - e) dell'attività assistenziale, ove prevista, tenendo conto dell'impegno, della continuità e del volume dell'attività svolta;
  - f) della conoscenza della lingua straniera, tenendo conto del profilo plurilingue del corso di studio o dell'insegnamento.

**Art. 81**  
**Peso delle categorie**

1. Il Dipartimento, con la proposta di attivazione di cui all'art. 11, stabilisce il peso di ogni categoria di valutazione, assumendo per ciascuna di esse un valore espresso in centesimi, in maniera tale che la somma di tali valori porti al punteggio massimo complessivo di 100/100. Il peso di ogni categoria è determinato attribuendo ad esso un valore selezionato tra un minimo e un massimo, secondo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo.
2. Per le procedure relative ai posti di professore di prima fascia il Dipartimento delibera in base ai seguenti valori:
- a) pubblicazioni: da un minimo di 30 a un massimo di 50;
  - b) attività di ricerca: da un minimo di 20 a un massimo di 30;
  - c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: da un minimo di 15 a un massimo di 30;
  - d) profilo del candidato, compresa la eventuale prova di lingua straniera: da un minimo di 15 a un massimo di 25;
  - e) attività assistenziali, ove rilevanti: da un minimo di 5 a un massimo di 20.
3. Per le procedure relative ai posti di professore di seconda fascia il Dipartimento delibera in base ai seguenti valori:
- a) pubblicazioni: da un minimo di 35 a un massimo di 50;
  - b) attività di ricerca: da un minimo di 20 a un massimo di 30;
  - c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: da un minimo di 10 a un massimo di 25;
  - d) profilo del candidato, compresa la eventuale prova di lingua straniera: da un minimo di 10 a un massimo di 20;
  - e) attività assistenziali, ove rilevanti: da un minimo di 5 a un massimo di 25.

**Art. 82**  
**Standard qualitativi per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche**

1. La valutazione delle pubblicazioni tiene conto:
- a) della complessiva produzione scientifica e della sua continuità, intensità, coerenza con il settore scientifico-disciplinare, nonché della progressione dell'approfondimento della linea di ricerca, della

varietà di interessi, della connessione funzionale con l'attività didattica;

b) relativamente alle pubblicazioni anche singolarmente considerate, della originalità, del rigore metodologico, della collocazione editoriale, della capacità di diffusione scientifica anche in base al mezzo di pubblicazione utilizzato;

c) dell'apporto individuale a pubblicazioni collettive mediante criteri di attribuzione soggettiva riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento;

d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

1) numero totale delle citazioni e numero di citazioni escluse le autocitazioni;

2) numero medio di citazioni per pubblicazione;

3) "impact factor" totale;

4) "impact factor" medio per pubblicazione;

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) nella loro dimensione integrale e in quella corretta mediante esclusione delle autocitazioni.

### **Art. 83**

#### **Standard qualitativi per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica**

1. La valutazione dell'attività scientifica diversa dalle pubblicazioni deve tenere conto di quanto segue:

a) della promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione e della organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del personale scientifico;

b) nell'ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha riguardo al coinvolgimento di ricercatori dell'Ateneo, al coordinamento con ricercatori stranieri, all'ambito internazionale della ricerca o alle ricadute della ricerca sul territorio;

c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra;

d) della promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e internazionali, avendo anche riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori o relatori, di ricercatori dell'Ateneo;

e) della partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla lettera d);

f) della permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi biblioteche, archivi, o strutture sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca;

g) del conseguimento di titolarità di brevetti;

h) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

### **Art. 84**

#### **Standard qualitativi per la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa ed servizio agli studenti**

1. La valutazione delle attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti deve tenere conto:

a) della titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell'impegno didattico effettivo in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti;

b) della partecipazione all'attività seminariale, di didattica nei corsi di dottorato, anche consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della continuità dell'impegno;

c) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate o istituti nonuniversitari, con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il disagio sociale, quali ad

esempio gli istituti penitenziari;

d) dell'organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri diretti a favorire la didattica di docenti stranieri;

e) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, del coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di attività didattica verso l'estero.

## **Capo II**

### **Procedimento di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. 240/2010**

#### **Art. 85**

##### **Oggetto e criteri di valutazione**

1. Nella procedura di cui al presente capo, ai fini della determinazione dell'oggetto di valutazione e della definizione dei criteri di valutazione si applicano rispettivamente gli artt. 79 e 80.

#### **Art. 86**

##### **Peso delle categorie**

1. Ai fini dell'attribuzione di peso a ciascuna categoria oggetto di valutazione si applica l'art. 81.

#### **Art. 87**

##### **Standard qualitativi per la valutazione delle pubblicazioni e delle attività di ricerca scientifiche**

1. Ai fini della determinazione degli standard qualitativi per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e delle attività di ricerca si applicano rispettivamente gli artt. 82 e 83.

#### **Art. 88**

##### **Standard qualitativi per la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti**

1. La valutazione delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti deve tenere conto:

a) della titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell'impegno didattico effettivo in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti;

b) dell'impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell'impegno con particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici;

c) della partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità dell'impegno;

d) della partecipazione all'attività didattica nei corsi di dottorato, anche consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della continuità dell'impegno;

e) dell'attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella elaborazione delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi;

f) della partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove prodromiche alla sessione di laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali prove intermedie e alle prove finali;

g) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate o istituti nonuniversitari, con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari;

h) della organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di docenti stranieri;

i) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con istituti

universitari e di ricerca stranieri, del coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di attività didattica verso l'estero.

### **Capo III**

#### **Procedura valutativa di chiamata come professore associato del ricercatore a tempo determinato**

#### **Art. 89**

##### **Oggetto e criteri di valutazione**

- 1) Le norme del presente capo si applicano alle procedure di valutazione di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a) e b) del presente regolamento.
- 2) Nelle procedure di cui al presente capo, costituiscono oggetto di valutazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 agosto 2011, n. 344, l'attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto a tempo determinato, nonché l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) nella stesura *anteriore* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022, dell'articolo 24, comma 3 nella stesura *successiva* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022 o dell'articolo 29, commi 5 e 7 della Legge n. 240/2010 in entrambe le stesure.
- 3) La valutazione è effettuata in conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e in base agli standard qualitativi di cui agli articoli seguenti.

#### **Art. 90**

##### **Standard qualitativi per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche**

1. La valutazione delle pubblicazioni e dei lavori accettati da riviste scientifiche o opere collettanee tiene conto:
  - a) della complessiva produzione scientifica e della sua continuità, intensità, coerenza con il settore scientifico-disciplinare, nonché della progressione dell'approfondimento della linea di ricerca, della varietà di interessi, della connessione funzionale con l'attività didattica;
  - b) relativamente alle pubblicazioni anche singolarmente considerate, della originalità, del rigore metodologico, della collocazione editoriale, della capacità di diffusione scientifica anche in base al mezzo di pubblicazione utilizzato, del livello di maturità scientifico coerente con il profilo di professore di seconda fascia;
  - c) dell'apporto individuale a pubblicazioni collettive mediante criteri di attribuzione soggettiva riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento;
  - d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
    - 1) numero totale delle citazioni e numero di citazioni escluse le autocitazioni;
    - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
    - 3) "impact factor" totale;
    - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
    - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) nella loro dimensione integrale e in quella corretta mediante esclusione delle autocitazioni.

#### **Art. 91**

##### **Standard qualitativi per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica**

1. La valutazione dell'attività scientifica diversa dalle pubblicazioni deve tenere conto di quanto segue:
  - a) della promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione e della organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti e delle linee di

ricerca e al coordinamento del personale scientifico;

b) nell'ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha riguardo al coinvolgimento di ricercatori dell'Ateneo, al coordinamento con ricercatori stranieri, all'ambito internazionale della ricerca o alle ricadute della ricerca sul territorio;

c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra;

d) della promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e internazionali, avendo anche riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori o relatori, di ricercatori dell'Ateneo;

e) della partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla lettera d);

f) della permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi biblioteche, archivi, o strutture sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si svolgono, anche individualmente, progetti di ricerca;

g) del conseguimento di titolarità di brevetti;

h) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

i) della produzione scientifica successiva al bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione, al solo fine di verificare la continuità dell'impegno scientifico e fatta salva la valutazione delle pubblicazioni.

### **Art. 92**

#### **Standard qualitativi per la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa ed servizio agli studenti**

1. La valutazione delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti deve tenere conto:

a) della titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell'impegno didattico effettivo in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti;

b) dell'impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell'impegno con particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici;

c) della partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità dell'impegno;

d) della partecipazione all'attività didattica nei corsi di dottorato, anche consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della continuità dell'impegno;

e) dell'attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella elaborazione delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi;

f) della partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove prodromiche alla sessione di laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali prove intermedie e alle prove finali;

g) degli esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera a);

h) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate o istituti non universitari, con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari;

i) della organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di docenti stranieri;

l) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, del coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di attività didattica verso l'estero.

### **Art. 93**

#### **Standard qualitativi per la valutazione della prova didattica**

1. Tramite la prova didattica di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del presente regolamento, la commissione valuta la maturità didattica del candidato e la sua capacità espositiva e di sintesi.

## **Titolo II**

### **Procedure di assunzione di ricercatori a tempo determinato**

#### **Art. 94**

##### **Oggetto di valutazione preliminare**

1. Le norme del presente titolo si applicano alle procedure di selezione disciplinate:
  - a) dall'art. dall'art. 24, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010, relative all'assunzione di ricercatori di cui alla lett. a) e alla lett. b) del comma 3 di detto articolo nella stesura *anteriore* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022;
  - b) dall'art. dall'art. 24, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010, relative all'assunzione di ricercatori di cui al comma 3 di detto articolo nella stesura *successiva* all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 79/2022.
2. Nelle procedure di selezione di cui al comma precedente, costituiscono oggetto di valutazione preliminare ai fini dell'ammissione alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche: il curriculum e i titoli del candidato, le pubblicazioni scientifiche, le attività di ricerca e di didattica, in base ai titoli indicati dall'art. 2 del D.M. 25 maggio 2011 n. 243.
3. Nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, costituisce oggetto di valutazione anche tale attività.

#### **Art. 95**

##### **Criteri di valutazione preliminare**

1. La valutazione del curriculum e dei titoli nonché dell'attività didattica è effettuata in conformità ai criteri di cui all'art. 2 del D.M. 25 maggio 2011 n. 243.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e delle attività di ricerca è effettuata in conformità ai criteri di cui all'art. 3 del D.M. 25 maggio 2011 n. 243.

#### **Art. 96**

##### **Peso delle categorie**

1. Il Dipartimento, con la proposta di attivazione di cui agli artt. 34 e 35, stabilisce il peso di ogni categoria oggetto di valutazione, al fine dell'attribuzione dei punteggi all'esito della prova orale di cui all'art. 97, assumendo per ciascuna categoria un valore espresso in centesimi, in maniera tale che la somma di tali valori porti al punteggio massimo complessivo di 100/100. Il peso di ogni categoria è determinato attribuendo ad esso un valore selezionato tra un minimo e un massimo, secondo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo:
  - a) pubblicazioni: da un minimo di 40 a un massimo di 50;
  - b) attività di ricerca: da un minimo di 20 a un massimo di 30;
  - c) didattica: da un minimo di 5 a un massimo di 15;
  - d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera: da un minimo di 10 a un massimo di 15;
  - e) attività assistenziali, ove rilevanti: da un minimo di 5 a un massimo di 25.

#### **Art. 97**

##### **Oggetto e criteri di valutazione della prova orale**

1. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni, di cui all'art. 24, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010, è diretta a valutare l'idoneità e la maturità scientifica del candidato.
2. La prova di lingua straniera è valutata in base ai criteri indicati nella proposta di attivazione di cui agli artt. 34 e 59.

## **Titolo III. Norme transitorie e finali**

### **Art. 98**

#### **Successione di norme**

1. Il regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, pubblicato in data 04 giugno 2021 con D.R. rep. n. 2005, è accorpato al presente regolamento e rimane in vigore con il testo e con la numerazione previsti (DR rep. 2724 del 20 luglio 2021).

2. Il regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia, pubblicato in data 01 agosto 2016, con D.R. rep. n. 1815, e ss.mm.ii. e il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato pubblicato in data 10 febbraio 2017, con D.R. rep. n. 334, e ss.mm.ii sono abrogati. Essi si applicano alle procedure pendenti in quanto compatibili con il regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, pubblicato in data 4 giugno 2021 con D.R. rep. n. 2005.

### **Art. 99**

#### **Procedura in via d'urgenza**

1. I termini di cui al presente regolamento possono essere ridotti in caso di motivata urgenza.

2. In questo caso, inoltre, il bando può prevedere che le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione siano presentati, anche in modalità esclusiva, utilizzando procedure online.

3. Nel caso di cui ai commi precedenti, le Commissioni di valutazione sono abilitate a svolgere i propri lavori mediante mezzi telematici che consentono il rapporto audio-video e la condivisione dei documenti e degli atti.

### **Art. 100**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore, per ragioni di urgenza, il giorno dopo la pubblicazione.